

L'esclusione di un docente dall'insegnamento costa cara all'amministrazione

La p.a. risarcisce i supplenti

Se c'è errore vanno rifiuti retribuzioni e punteggi

DI FRANCESCA DE NARDI

All'insegnante che non abbia potuto svolgere l'attività di supplente a causa di un provvedimento illegittimo dell'amministrazione, deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno equivalente. Il tutto calcolato tenendo conto dell'intero periodo durante il quale non gli è stato consentito di insegnare.

Questo è quanto ha confermato il tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione terza, con la sentenza n. 1292/07 del 24 aprile 2007. Una decisione che rimarca la necessità per l'amministrazione di conteggiare con esattezza i punteggi utili ai fini del contratto, alla vigilia della nuova stagione delle assunzioni. La questione presa in esame dai giudici amministrativi attiene al caso di un insegnante che, per effetto dell'emanazione dell'atto amministrativo illegittimo e a causa del ritardo colpevole con il quale tale atto era stato corretto, aveva perso una supplenza annuale al quale avrebbe avuto diritto. Gli era stata conferita, invece, una supplenza per un breve periodo (dal 14 al 29 ottobre

2005).

Più precisamente a questo insegnante era stato attribuito dall'amministrazione, per erro-

re, un punteggio illegittimo nelle graduatorie di circolo e di istituto, riconosciuto e corretto dalla stessa dopo una prolungata e colpevole inerzia nel provvedervi.

A seguito di questo comportamento colpevole della pubblica amministrazione, però, non solo aveva perso le retribuzioni che avrebbe avuto il diritto di percepire per la supplenza annuale, ma anche il punteggio, per il servizio prestato, che si sarebbe visto attribuire se avesse potuto svolgere l'attività di insegnamento che gli spettava.

A riguardo si è rilevato, inoltre, che se fin dall'inizio l'amministrazione avesse riconosciuto al ricorrente il punteggio complessivo, l'insegnante avrebbe superato tanto il primo quanto la seconda classificata in graduatoria, i quali risultano avere tutti e due ricevuto e accettato proposte di supplenza annuale.

Alla luce di queste considerazioni, quindi, il Tribunale amministrativo per il Veneto

ha, innanzi tutto, ritenuto che costituisce atto dovuto riconoscere al ricorrente il punteggio per il servizio prestato, che si sarebbe visto attribuire se avesse potuto svolgere attività di insegnamento annuale.

Deve essere, infine, condannata al risarcimento del danno l'amministrazione, tenendo conto dell'intero periodo durante il quale non è stato consentito all'insegnante di svolgere attività di supplenza.

Il danno deve essere commisurato alle somme dovute per le retribuzioni riferite al periodo

relativo alla supplenza annuale, con detrazione di quanto percepito per il periodo che va dal 14 al 29 ottobre 2005, durante il quale è stata assegnata al ricorrente una supplenza. L'ufficio scolastico provinciale dovrà proporre, quindi, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo numero 80 del 1998, il pagamento di una somma di denaro quantificata in base alle indicazioni sopra indicate.

Se le parti non giungeranno a un accordo, con il ricorso previsto dall'articolo 27, comma 1, n. 4) del Testo unico numero 1054 del 1924 potrà essere chiesta al tribunale amministrativo regionale la determinazione della somma dovuta. (riproduzione riservata)



Va riconosciuto il danno corrispondente a tutta la durata del periodo in cui il prof non ha potuto fare supplenza